REGOLAMENTO (CEE) N. 1316/91 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 643/86 che fissa la modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricultura importati in Portogallo per quanto riguarda i massimali indicativi per le piante ornamentali per l'anno 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 596/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/90 [4], ha fissato le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per alcuni prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricultura importati in Portogallo, determinando in particolare, nell'allegato, il massimale indicativo di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, applicabile alle importazioni in Portogallo di piante ornamentali in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità per l'anno 1991 ;

considerando che il massimale indicativo di cui sopra è stato raggiunto ; che, con il regolamento (CEE) n. 1167/91 [5], la Commissione ha sospeso fino al 31 maggio 1991, riccorendo alle misure conservative, il rilascio dei titoli « MCS » ;

considerando che, a seguito di un esame complementare della situazione del mercato, è tuttavia possibile ventilare un aumento del massimale indicativo per il semestre in corso e di conseguenza adattare il volume di tale massimale annuale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 643/86, il quantitativo di « 1 600,00 t », fissato come massimale indicativo per le piante ornamentali (codici NC 0602 99 91 e 0602 99 99), è sostituito da « 1 920,00 t » e il quantitativo di « 700,00 t » è sostituito da « 1 020,00 t ».

Articolo 2

1. Per il periodo dal 1° giugno al 30 giugno 1991 i titoli « MCS » per le piante ornamentali di cui all'articolo 1 sono rilasciati sino a concorrenza di 320,00 t.

2. Le domande di titoli « MCS » sono presentate dal 27 al 28 maggio 1991. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 29 maggio 1991 al più tardi, i quantitativi che sono oggetto di domande di titoli.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli « MCS » superano i quantitativi di cui al paragrafo 1, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

3. I titoli « MCS » per i quali sono state presentate domande alla Commissione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo fissato per la presentazione delle domande.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.
[4] GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 33.
[5] GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 71.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione